

Sottoposizione preventiva al Presidente del Tribunale delle minute dei provvedimenti predisposti per le camere di consiglio (Risposta a quesito del 25 giugno 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 giugno 1998, ha deliberato di risponere al quesito nei termini seguenti:

"1. IL QUESITO.

Con una nota del 12 ottobre 1996, indirizzata al dirigente della cancelleria e ai giudici di quell'ufficio, il Presidente del Tribunale dei Minori di Taranto stabilì il seguente criterio di organizzazione del lavoro:

"Per ovvie esigenze organizzative, di doveroso controllo e di massima trasparenza, ritengo opportuno ed ineludibile che tutti i provvedimenti, minutati o predisposti per la camera di consiglio - fissata normalmente ogni giovedì mattina - siano portati preventivamente (almeno due giorni prima) alla mia visione, assieme al fascicolo e a quelli eventualmente connessi. Sono esclusi i provvedimenti di archiviazione per raggiunta maggiore età del minore."

"Quanto innanzi disposto si impone, a maggior ragione, per i provvedimenti che discussi e decisi in camera di consiglio, vengono depositati successivamente nei termini di legge."

"Prego vivamente i destinatari della presente di darmi puntuale e formale assicurazione."

Con il quesito indicato in oggetto la dott.ssa * * * *, nel chiedere al Consiglio di stabilire se la disposizione specificata della prima parte della nota su riportata debba essere per lei vincolante, manifesta la sua perplessità atteso che, a suo avviso, essa andrebbe "ad incidere con portata sostanzialmente derogatoria sull'iter ordinario di adozione dei provvedimenti

collegiali, redatti dal giudice delegato all'esito della relazione orale del medesimo e della susseguente discussione e deliberazione in camera di consiglio.

A sua volta il Presidente del Tribunale dei Minori di Taranto, dott. * * * *, avendo avuto per conoscenza copia del quesito sopra menzionato, con nota del 25 ottobre 1996 sottopone all'attenzione del Consiglio alcuni documenti dai quali a suo avviso "si evince, con sufficiente chiarezza, che la rispettabile giovane collega, di carattere piuttosto fermo e deciso e sempre sicura di sè, della intoccabilità delle sue decisioni, offre l'impressione di avere una concezione tutta particolare e personale, spiccatamente monocratica, del ruolo del giudice minorile. Ciò anche nella tenuta del fascicolo processuale e nella gestione, solitaria, della istruttoria che, come è noto, a norma degli artt. 336 c. 2 (codice civile) e 738 ultimo comma c.c. (rectius, c.p.c.), dovrebbe essere svolta collegialmente, come più volte rappresentato anche alla Corte di Appello di Lecce."

Aggiunge quindi il dott. * * * * di ritenere, con spirito sereno, che egli non debba dare ulteriori chiarimenti sul contenuto della sua nota, sottoposta al giudizio di questo Consiglio, essendo convinto che essa "aderisce puntualmente alla normativa vigente, ordinamentale e processuale, ai poteri-doveri del massimo responsabile della struttura giudiziaria - sottoscrittore di tutti i provvedimenti - e soprattutto alle più elementari e insopprimibili esigenze di giustizia, della massima trasparenza, della collegialità e della cultura del confronto democratico."

2. La motivazione del parere.

La nota della dott.ssa * * * * pone il problema della legittimità di una richiesta di esame preventivo, da parte del presidente, del provvedimento che il magistrato designato per la trattazione di un affare si accinge a proporre al collegio, prima ancora che esso sia stato discusso in camera di consiglio, e del carattere vincolante della disposizione, che eventualmente fosse stato dato dal capo dell'ufficio, di avere in visione detta proposta di provvedimento prima della decisione collegiale.

Con le osservazioni inviate dal Presidente del Tribunale si prospetta l'ulteriore questione delle funzioni del giudice minorile ed, in particolare, della sua competenza a provvedere come giudice monocratico all'attività istruttoria prevista dagli art. 336 comma secondo del codice civile e 738 ultimo comma del codice di procedura civile.

E' opportuno ricordare preliminarmente che, alla stregua delle risoluzioni del 16 settembre 1986¹ e del 23 maggio 1990,² il C.S.M. è legittimato a rispondere, formulando un motivato parere, *"riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi della giustizia", con esclusione di "tutte le norme che attengono all'interpretazione della legge sostanziale, ovvero disciplinano la forma, il contenuto ed i modi di esercizio dell'azione, l'iniziativa e l'intervento del pubblico ministero, gli atti e i provvedimenti del giudice e l'attività processuale in genere"*.

In conformità al criterio su richiamato si deve rilevare che il primo quesito attiene sicuramente ai rapporti interni tra magistrati del medesimo ufficio e come tale può essere ricompreso nella materia della organizzazione e del funzionamento degli uffici giudiziari.

Viceversa la questione prospettata dal Presidente del Tribunale dei Minori involge problematiche attinenti alle funzioni di natura monocratica e alla competenza del giudice minorile e, quindi, riguardando la specifica attività processuale di quel magistrato, esula dall'ambito della funzione consultiva del Consiglio; pertanto detta questione non sarà oggetto di esame.

Quanto al primo quesito va rilevato che nessuna norma ordinamentale, processuale o deontologica prevede che la relazione da svolgere in camera di consiglio sui processi assegnati

¹In Notiziario, 1986, n. 18.

²In Not. 1990, n. 5.

ad un singolo magistrato sia predisposta in forma scritta e sottoposta al preventivo esame degli altri componenti del collegio.

Egli è libero di preparare la relazione secondo modalità diverse, consone alle proprie capacità e all'importanza delle questioni da trattare. E' normale che il magistrato predisponga degli appunti per soccorrere la memoria o che compili un documento in cui siano esposte le argomentazioni che potranno servire nella discussione o da supporto alla decisione e che poi siano eventualmente utilizzabili anche per redigere la motivazione del provvedimento; peraltro, poichè la decisione deve formarsi in camera di consiglio e può essere diversa da quella prevista dal relatore, è contraria ad ogni regola di corretto adempimento delle funzioni la redazione preventiva del provvedimento da adottare.

A maggior ragione è da escludere che possa essere imposto l'obbligo di predisporre una bozza del provvedimento, che il giudice reputasse di dover proporre alla decisione dell'organo collegiale, e di sottoporre la minuta all'esame preventivo degli altri componenti del collegio. Oltretutto, per la ovvia ragione che spesso nei processi da svolgere col rito camerale si prevede che la decisione venga deliberata subito dopo l'audizione delle parti, audizione il cui contenuto non può essere nè previsto nè obliterato. Un elementare dovere di obbiettività e di imparzialità impone che la decisione non sia in alcun modo predeterminata, neppure nell'ambito del convincimento personale del singolo magistrato, prima di avere ascoltato le parti e prima di essersi confrontato con le opinioni degli altri giudici.

E' tuttavia legittima e meritevole di apprezzamento l'esigenza di ciascun magistrato di avere conoscenza anticipata della natura dei processi e delle questioni da sottoporre alla decisione collegiale; ma tale esigenza deve essere soddisfatta attraverso la lettura degli atti, con la tempestiva richiesta di avere in visione il fascicolo processuale, ed è quindi affidata all'iniziativa e alla diligenza del singolo magistrato. Rientra poi nell'ambito del rispetto e della correttezza reciproca concordare i tempi e i modi per avere la disponibilità del fascicolo processuale senza procurare intralcio al giudice designato per la relazione, predisponendo allo scopo adeguate strutture.

Pertanto il Consiglio ha deliberato di rispondere al quesito sopra indicato come specificato in motivazione."